

## **SPESE ELETTORALI: ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI – ( ESTRATTO )**

A CURA DI CESARE DE FALCO (CANCELLIERE – CORTE DI APPELLO DI TORINO)

Fonti-L. 04.04.56 n. 212, L. 05.07.82 n. 441, L. 10.12.1993 n. 515, L. 08.04.04 n. 90, L. 27.01.06 n. 22

Nei 30 giorni precedenti la data per le votazioni la propaganda elettorale per il voto a liste o a singoli candidati a mezzo di manifesti, giornali murali è ammesso nei limiti consentiti dalla Legge n. 212 del 1956 e successive modificazioni (appositi spazi).

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione incisione magnetica e ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile ai sensi dell'art. 3 comma 2 L. 515/93 (nome del candidato o del mandatario).

I suddetti mezzi di divulgazione debbono essere ordinati dai singoli candidati o dai loro mandatari che sono tenuti a ricevere la relativa fattura. Qualora fossero prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, per uno o più candidati, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari.

Art. 7 L. 515/93 modificato con L. 22/06 (*Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*)

- Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale più il prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nella/e circoscrizione/i o collegio in cui il candidato si presenta.
- Comma 3: dal giorno successivo all'indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della loro campagna elettorale per il tramite di un mandatario elettorale.

**Il candidato deve dichiarare per iscritto al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale**, competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. La nomina del mandatario va fatta dal candidato su apposito modello, la firma deve essere autenticata e va depositata presso il Collegio regionale di garanzia elettorale.

**Nessun candidato può designare più mandatari e il mandatario non può assumere l'incarico per più di un candidato.**

- comma 4: il mandatario è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3, relative alla campagna elettorale, avvalendosi di un c/c bancario o postale. Il personale degli uffici creditizi o postali è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sul c/c bancario o c/c postale. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato che deve essere nominativamente indicato (es. il candidato è Mario Rossi e il mandatario è Antonio Bianchi, il conto sarà intestato come segue: Antonio Bianchi mandatario di Mario Rossi); pertanto gli assegni dei contributi dovranno essere intestati come il conto corrente.
- comma 6: la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, deve essere trasmessa entro 3 mesi dalla data di proclamazione degli

eletti al Presidente della Camera di appartenenza e al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale che ne cura la pubblicità.

Alla dichiarazione deve essere allegato:

- a. **un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute, e la relativa documentazione contabile – Fatture, Ricevute fiscali, etc.**
  - b. **Gli estratti dei c/c bancari o eventualmente postali utilizzati.**
  - c. **Il rendiconto é sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate .**
- **comma 7: alla trasmissione al collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti (ed anche coloro che non hanno sostenuto spese e/o usufruito di contributi in denaro o servizi).**

Art. 11, commi 1, 2, 3

***(Tipologia delle spese elettorali)***

- **comma 1:** per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:
  - a. alla produzione , all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
  - b. alla distribuzione e fusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a) compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
  - c. all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
  - d. alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
  - e. al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.

Art. 13

**Il Collegio Regionale di garanzia elettorale é istituito presso la Corte d'Appello o in mancanza presso il Tribunale di ciascuna regione.**

Art. 14 commi 1, 2, 3, 4

***(Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati)***

- **comma 1:** il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità.
- **comma 2:** le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni, qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.
- **comma 4:** qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

Art. 15

**(Sanzioni)**

1. ...

2. ...

**comma 3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.**

4. ...

**Comma 5.** In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, **il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.822 ad € 103.291,00.**

*Comma così modificato dall'art. 1, L. 31 dicembre 1996*

**Comma 6.** In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dal comma 1 dell'articolo 5, della Legge 23.2.1995 n. 43, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

**Comma 7.** L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e **comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto** nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

**Comma 8.** In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, **applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo.** La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.